

## Concordato Preventivo 2025\_2026 Concono Fiscale 2019\_2023

Tempo di lettura: 2 minuti Pagina | 1

Informiamo che è stata riproposta la possibilità di aderire al **Ravvedimento Speciale** (o "condono fiscale" nel seguito) per le annualità dal 2019 al 2023 per i soggetti ISA che aderiranno entro il **30.09.2025** al **Concordato Preventivo Biennale 2025-2026**:

**Adesione al CPB 2025-2026**            **Ravvedimento Speciale 2019- 2023**

Effetti Concordato Preventivo: consente di pagare le imposte su di un reddito già determinato per le due annualità successive, beneficiando di una tassazione agevolata sull'incremento tra reddito concordato e reddito effettivo dell'annualità 2024 e di non tassare l'eventuale eccedenza di reddito effettivo 2025 e 2026 rispetto al concordato.

Effetti "condono fiscale": con riferimento alle annualità dal 2019 al 2023 consente di ottenere **l'esclusione da eventuali accertamenti su maggiori redditi d'impresa o di lavoro autonomo** effettuabili dall'Amministrazione Finanziaria.

La convenienza all'opzione per il Concordato Preventivo sarà valutata dallo Studio per tutti i clienti e sarete pertanto eventualmente contattati.

Qualora invece foste interessati al Ravvedimento Speciale vi preghiamo di avvisarci espressamente entro il **18.09.2025**.

Di seguito riportiamo gli aspetti principali del Ravvedimento Speciale o "condono fiscale":

**1)** è richiesto il pagamento di **un'imposta sostitutiva** in funzione dei punteggi ISA conseguiti in ciascun anno, come di seguito riportato:

| Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Punteggio ISA  | Periodo d'imposta | Aliquota |
| Pari o superiore a 8   | 2019, 2020 e 2023 | 10%      |
|  | 2020 e 2021       | 7%       |
| Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8                                | 2019, 2022 e 2023 | 12%      |
|  | 2020 e 2021       | 8,4%     |
| Inferiore a 6  | 2019, 2022 e 2023 | 15%      |
|  | 2020 e 2021       | 10,5%    |

| Imposta sostitutiva dell'IRAP |                   |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|
| Punteggio ISA                 | Periodo d'imposta | Aliquota |

|           |                   |       |
|-----------|-------------------|-------|
| Qualsiasi | 2019, 2022 e 2023 | 3,9%  |
|           | 2020 e 2021       | 2,73% |

(\*) Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare **per ciascuna annualità** deve essere **almeno pari a 1.000,00 euro**.

**2)** L'imposta sostitutiva si calcola su una % del reddito dichiarato, come di seguito riportato:

| Punteggio ISA                         | Coefficiente del reddito |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 10                                    | 5%                       |
| Pari o superiore a 8 e inferiore a 10 | 10%                      |
| Pari o superiore a 6 e inferiore a 8  | 20%                      |
| Pari o superiore a 4 e inferiore a 6  | 30%                      |
| Pari o superiore a 3 e inferiore a 4  | 40%                      |
| Inferiore a 3                         | 50%                      |

**3)** l'imposta sostitutiva su ogni annualità dovrà essere versata:

- a partire **dall'1.1.2026**;

- entro **il 15.3.2026**, in unica soluzione, o mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili (maggiorate dell'interesse legale);

**4)** l'adesione al ravvedimento speciale **si perfezionerà con il pagamento** dell'intero importo dovuto;

**5) non è possibile ricorrere** al "condono fiscale" in presenza di: processi verbali di constatazione; schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti;

**6) si decade** dagli effetti del "condono fiscale", quindi non si ha più la protezione dagli accertamenti in caso di:

- decadenza dal CPB 2025-2026;

- contribuente è destinatario di una misura cautelare, personale o reale o rinvio a giudizio per aver commesso, nei periodi d'imposta dal 2019 al 2023, reati tributari o reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- mancato perfezionamento del condono per decadenza della rateazione (omesso versamento).

**7)** In caso di adesione al "condono fiscale" i termini di accertamento per tutte le annualità sono prorogati al 31.12.2028.

**8)** per i soggetti ISA che aderiscono solamente al CPB 2025-2026 (e non al ravvedimento speciale) i termini di decadenza per l'annualità 2019 sono prorogati al 31.12.2026.

Restiamo in ogni caso disponibili per qualsiasi chiarimento, i nostri più cordiali saluti.